

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
INSTALLATORI
Loro Sedi

ALBO dei RESPONSABILI TECNICI

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24.11.2004 di attuazione dell'articolo 109 del Testo Unico in materia edilizia ha previsto che dal **1° luglio 2005**, le persone fisiche che intendono svolgere le **attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti** (Legge 46/90, art. 1):

- a) di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, anche se installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi;
- b) radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) di sollevamento di persone o di cose a mezzo ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

STUDIO SESANA ASSOCIATI

g) di protezione antincendio;

devono iscriversi all'"Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del DPR. 6 giugno 2001 n. 380" tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiedono o nella quale abbiano eletto domicilio professionale.

Sono **esclusi dall'applicazione della Legge** gli interventi di **ordinaria manutenzione** sugli impianti sopra elencati. Per **interventi di ordinaria manutenzione** si intendono quelli relativi a:

- contenere il degrado normale d'uso;
- eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi e che non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la sua destinazione d'uso.

I responsabili tecnici di **società** o i titolari di **imprese** individuali impiantiste **già iscritte** al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane devono, **entro** 1 anno dal 1° luglio 2005 (ovvero il **30/06/2006**), presentare la **richiesta di iscrizione** all'Albo dei Tecnici utilizzando un apposito modulo.

I **costi** amministrativi per l'**iscrizione** all'Albo sono i seguenti:

- marca da bollo sul modello: €14,62;
- diritti di segreteria C.C.I.A.A.: €31,00;
- tassa CC.GG.: €168,00

per un totale di spese anticipate pari ad **Euro 213,62**.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, Vi esortiamo, al fine di non arrivare ad una vera e propria "corsa dell'ultimo minuto", a **contattare lo Studio** per coordinare tale adempimento.

Distinti saluti.

Milano, 13 luglio 2005.